

Codice DB1416

D.D. 20 dicembre 2010, n. 3466

**Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione di sementi e piante da rimboschimento. Azienda GRASSI Esmeralda residente in Bollengo (TO) Cascina Cossavella, 4 - Licenza n. 416.TO**

Vista l'istanza presentata dalla Azienda GRASSI Esmeralda di Bollengo (TO);

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di sementi e piante da rimboschimento;

visto l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

vista la Legge Regionale 3 aprile 1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616 ;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 16 marzo 2010 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino (Strada Antica di Collegno, 259 - Torino) per l'accertamento dell'idoneità della Ditta richiedente il rilascio della licenza per la produzione e commercializzazione di pioppelle;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;

vista la Legge regionale 23/08;

#### *determina*

Il rilascio della licenza n. 416.TO alla Azienda GRASSI Esmeralda di Bollengo (TO) - Cascina Cossavella, 4 - per la produzione, propagazione e vendita di materiale pioppiccolo da praticare sui terreni indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante per un totale di superficie idonea alla produzione vivaistica, corrispondente a c.a. 00.65.00 ettari, alle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al "Registro Nazionale dei Cloni Forestali" o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell'Unione Europea;
- b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituutore o detentore del clone;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Franco Licini